

VERBALE DI ACCORDO

In data 6 marzo 2025

TRA

Intrum Italy S.p.A. (di seguito, "Intrum")

E

le OO.SS. FABI, FIRST-CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN

di seguito, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE

- Nel corso degli ultimi anni, anche in ragione dell'emanazione di una legislazione articolata connessa al periodo di emergenza sanitaria, nel contesto aziendale si è consolidato un sistema di svolgimento dell'attività lavorativa in forma agile.
- Con Verbale di Accordo del 12 dicembre 2022 (di seguito l'"Accordo"), le Parti stabilivano i principi per lo svolgimento dell'attività lavorativa con modalità agile nel contesto aziendale, tenuto conto della cessazione della fase del lavoro agile in via "c.d. semplificata", ferma restando la disciplina mantenuta per le categorie di lavoratori di cui alla deroga legislativa nei termini dalla stessa legge stabiliti (c.d. "lavoratori fragili" e genitori con figli minori sino a 14 anni di età), e ciò sino al 31 dicembre 2023.
- Con successivo Verbale di Accordo del 13 dicembre 2023, ferma restando l'applicazione integrale della disciplina prevista dall'Accordo, le Parti intendevano prorogarne la durata sino al 30 giugno 2024 con l'impegno allo svolgimento di trattative per una possibile nuova disciplina aziendale di natura strutturale e condivisa in relazione allo svolgimento ordinario dell'attività con modalità agile entro il suddetto periodo.
- Tenuto conto della cessazione definitiva al 31 marzo 2024 del regime di smart working c.d. "semplificato" per la tutela dei lavoratori "fragili" e la priorità allo svolgimento dell'attività lavorativa in regime di smart-working per i genitori con figli minori di 14 anni, le Parti, in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo, avviavano trattative per una regolamentazione della materia del lavoro agile che, confermando la piena volontarietà dei dipendenti alla adesione dello svolgimento dell'attività in modalità agile, fosse finalizzata all'attuazione del pieno contemperamento delle esigenze organizzative e produttive di Intrum, connesse alle caratteristiche dell'attività, con quelle relative alla conciliazione di vita e lavoro dei dipendenti.
- Alla data del 30 giugno 2024, le Parti, in ragione dello svolgimento di trattative ancora non giunte a definizione, e tenuto anche conto dell'emersione di esigenze derivanti dalla necessità di provvedere ad una modifica logistica di alcune sedi per porre in sicurezza e funzionalità lo svolgimento delle attività da parte dei dipendenti, ritenevano di prorogare il Verbale di Accordo di cui al precedente punto delle premesse, scadente il 30 giugno 2024, sino al 31 ottobre 2024 e successivamente sino al 28 febbraio 2025.

Alla luce delle interlocuzioni intercorse, le Parti

CONVENGONO

di regolamentare lo svolgimento dell'attività in modalità agile attraverso la proroga del Verbale di Accordo del 12 dicembre 2022 e successive intervenute proroghe al medesimo, con l'applicazione delle previsioni qui di seguito indicate.

- A) Lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile è pienamente volontaria, nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal Responsabile a garanzia dell'operatività dell'azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali.
- B) La prestazione in modalità agile si svolge ordinariamente nel limite di 2 (due) giorni a settimana e di 8 (otto) giornate mensili. Fermo restando quando precede, al fine di una maggiore flessibilità di utilizzo, la prestazione in modalità agile potrà essere svolta, in accordo con il Responsabile della struttura a garanzia dell'operatività dell'azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali, con equa distribuzione delle giornate tra le risorse, a superamento del limite ordinario di 2 (due) giorni a settimana sino ad un numero massimo di 3 (tre) giornate utilizzabili nella stessa settimana del mese di riferimento, anche in via continuativa, fermo restando nel caso l'utilizzo di una sola giornata di svolgimento dell'attività in modalità agile o nella settimana precedente o successiva alla detta, tenuto conto del limite mensile di 8 (otto) giornate. Tali previsioni avranno decorrenza in via sperimentale dal 1 aprile 2025 e sino al 31 dicembre 2025.
- C) Nel corso della vigenza delle previsioni di cui al precedente punto B), il dipendente potrà utilizzare, in accordo con il Responsabile, tenuto conto delle esigenze organizzative e produttive della struttura di assegnazione, il suddetto periodo fino ad un massimo di 3 (tre) giornate per una sola volta nel mese lavorativo di calendario, e ciò al fine della equa distribuzione della modalità lavorativa tra le risorse interessate. Sempre, al fine della equa distribuzione della modalità lavorativa tra le risorse interessate, nel corso del mese lavorativo di calendario, lo svolgimento del detto periodo, qualora cumulativo, non potrà occorrere con uno ordinario, e nell'ultima settimana lavorativa del mese di riferimento e nella prima del mese lavorativo successivo, senza soluzione di continuità. Nella settimana in cui viene applicata la deroga delle 3 (tre) giornate di attività lavorativa con modalità agile, le giornate non potranno essere usufruite in modo frazionato o parziale, ed eventualmente riproporzionate nel tempo di lavoro per i dipendenti aventi part-time verticale.
- D) Le Parti si danno atto che nella richiesta di svolgimento dell'attività lavorativa con modalità agile, verranno, il più possibile, favorite quelle connesse a temporanee e/o specifiche, e comunque debitamente documentate, esigenze delle risorse, in particolare dei cc.dd. lavoratori fragili, delle donne in gravidanza e delle categorie protette, così definiti secondo la normativa di legge e di contratto collettivo, anche di secondo livello, vigente, purché i detti dipendenti e categorie di lavoratori siano in possesso di idonea certificazione, approvata dal medico competente aziendale. In tali ipotesi, si potranno svolgere le giornate in modalità agile in deroga rispetto ai limiti di cui alle precedenti lettere B) e C), e le stesse giornate non saranno computate nell'ambito del limite di cui alla lettera B) limitatamente al periodo riguardante la deroga concessa.

- E) Per i dipendenti che intendano svolgere l'attività lavorativa con modalità agile, restano ferme le disposizioni della lettera/contratto individuale già sottoscritta di cui all'Accordo del 12 dicembre 2022, riepilogative ed esplicative dei termini e delle condizioni dello svolgimento dell'attività con modalità agile nel contesto aziendale, in quanto compatibili con il presente Verbale di Accordo.
- F) Al fine di una efficace e produttiva attuazione dello smart-working ed una adeguata organizzazione delle attività, anche in ragione di favorire il raggiungimento degli obiettivi aziendali, viene confermata l'applicazione di un sistema di pianificazione mensile delle attività da svolgersi in modalità agile.
- G) Il presente Accordo di proroga avrà durata sino al 31 dicembre 2025.
- H) Tenuto conto del carattere sperimentale delle disposizioni che precedono al punto B) e C), le Parti si impegnano a monitorare lo svolgimento dell'attività in modalità agile, come prevista dal presente Verbale. A tal fine, le Parti si impegnano a programmare incontri di verifica entro il mese di novembre 2025.

Intrum Italy S.p.A.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN